



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto convenzione con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena per il servizio di cassa.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 279 del 5 dicembre 1996 si aggiudicava il Servizio di Tesoreria dell'A.M.A.T., per il periodo 01/01/1997-31/12/1999, all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e si autorizzava la stipula della relativa convenzione conformemente alla bozza di contratto inviata sotto forma di capitolato tecnico alle aziende di credito invitate a partecipare alla licitazione;
- atteso che il data 10 gennaio 1997 è stata sottoscritta la convenzione per il servizio di Cassa che ha, tra l'altro, recepito l'offerta dei servizi aggiuntivi rispetto al minimo richiesto nella bozza di convenzione;
- che la suddetta convenzione viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuto potersi prendere atto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto della convenzione sottoscritta, in ottemperanza della deliberazione n° 279 del 05.12.1996, con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena con cui vengono stabilite le modalità del servizio di Tesoreria a favore dell'A.M.A.T., che in copia viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **23 GEN. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/ 274/97

M. Morelli
u. 2. 97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 23 - 29 e 31 gennaio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO

DI CASSA

L'anno 1997 (millenovecentonovantasette) il giorno 10 (dieci)
del mese di Gennaio con la presente scrittura privata

T R A

L'A.M.A.T. (Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto) - co-
dice fiscale 00146330733 - in persona dell'Ing. Lucibello Fran-
cesco nato a Cosenza il 09/05/1955, nella sua qualità di Diretto-
re Generale e legale rappresentante, a tanto autorizzato con deli-
berazione del Consiglio di Amministrazione N° 279 del 5/12/96

E

L'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. rappresen-
tato dal sig. Barbarulo dott. Angelo, nella sua qualità di Diret-
tore Titolare pro tempore della Filiale di Taranto, nato a Napoli
il 17/11/1954, a quanto appresso abilitato (ai sensi dell'art.
27 vigente statuto)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1

L'A.M.A.T., in seguito denominata semplicemente "Ente", affida ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 304/10/1986 N° 902
alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in seguito deno-
minata semplicemente "Cassiere", il proprio servizio di cassa per
il periodo 01/01/1997 al 31/12/1999, salvo proroga tacita di trien-
nio in triennio fino quando dall'una o dall'altra parte non sia
data disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del

la scadenza. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti dell'art. 48 le clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a.r. al mese di gennaio con la presente scrittura privata.

ART. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla legge 29/10/1984, N° 720; pertanto il cassiere nella qualità di organo di esecuzione dell'Ente, effettuerà le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'ente aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

ART. 3

Il servizio di Cassa sarà disimpegnato nei locali della Filiale di Taranto sita in Viale Magna Grecia 76/78 nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno esclusivamente tramite il Cassiere con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 48 del D.P.R. 04/10/1986 N° 902; i pagamenti su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti; Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé l'es-

sa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente tras-
metterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma o sigla,
nonchè gli estremi degli atti autorizzativi.
Nel caso di cambiamento dei titolari l'ente trasmetterà, sempre a
mezzo raccomandata, le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza numerata
progressivamente, che farà richiamo all'ordine di riscossione re-
lativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata al Cassiere senza il relativo mandato
di pagamento. fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 ed
ed il recupero spese postali anticipate dall'Istituto Cassiere.

Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro
titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossio-
ne a mezzo c/c postale intestato all'Ente, conferma di trattenza

da parte del Cassiere.

Inoltre per la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Ente

ed esigibili presso la Sezione di tesoreria Provinciale, l'Ente o

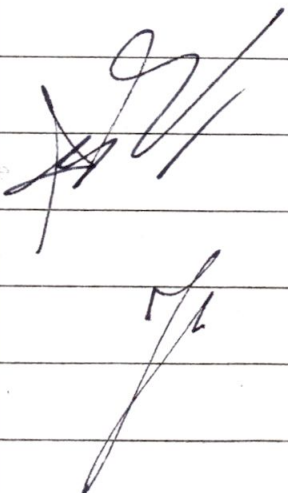
stesso, allo scopo di agevolare le operazioni d'incasso si avvar-

rà, ove possibile, delle facoltà previste dall'art. 1 del D.P.R. n.

25/01/1962, N° 171 e dell'art. 652 della lettera d) delle istruzioni

generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di ov-

veti mandati con il sistema di accreditamento in c/c presso la



Banca d'Italia a favore di un Istituto di Credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;

- la data di emissione;

- l'indicazione dell'esercizio;

- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato

to a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare

quietanza se il creditore è persona giuridica;

- la somma da pagare;

- l'oggetto ed il luogo di pagamento;

- codice fiscale o partita IVA del Beneficiario laddove previsto

dalla legge.

Di ogni pagamento il cassiere si farà rilasciare quietanza dal

beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che

sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che dovessero con-

tenere abrasioni o cancellature nella indicazione della somma

o del nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza

il Cassiere provvederà di regola mediante sue filiali o suoi cor-

rispondenti. Alle minute spese l'Ente provvederà direttamente

con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a fa-

vore del Cassiere interno (Economo), restando estraneo il Cassie-

re alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni



zioni. Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni delle norme vigenti in materia. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia. Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico dell'Ente quando dovuta.

ART. 8

I mandati ^{sono} estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno restituiti all'Ente. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente, dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati di pagamento saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza segnalati di volta in volta dall'Ente. ^{THA}

Dopo aver dato corso all'ordine espresso del mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate, il Cassiere opporrà sul man-

dato stesso un timbro con la dicitura "PAGATO" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà eseguita per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle. Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART. 9. Il servizio di cassa viene svolto gratuitamente.

ART. 10. Il cassiere non assume alcuna responsabilità in ordine all'incasso dell'IVA o dell'imposta di bollo, per le quali si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART. 11. L'Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno di dicembre.

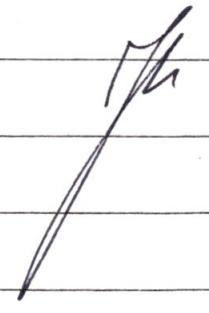
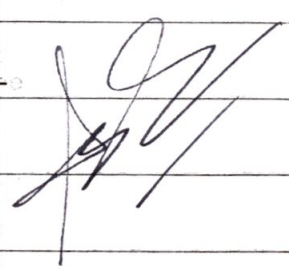
Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, sono commutati dal Cassiere in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

ART. 12. Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di paga-

mento estinto e le copie del giornale di Cassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di scarico dei documenti ricevuti.

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente, restando esonerato il Cassiere dalle cure e responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

Il Cassiere è tenuto a concedere all'Ente, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 4, della legge 440/87 e dell'art. 26 della legge 843/78, anticipazioni esclusivamente nei limiti del 3/12 delle entrate ordinarie proprie dell'Ente stesso accertate sull'anno precedente; è pertanto, esclusa espressamente fin d'ora la possibilità di concessione di ogni ulteriore anticipazione e/o apertura di credito. In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali l'Ente



richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al Cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse, nonchè di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa). Nel caso venga deliberato, nel corso dell'esercizio, da parte dell'Ente nuovo bilancio consuntivo che prevede accertamento di entrate tali da consentire un allargamento del limite di affidamento rispetto alle entrate accertate precedentemente, l'aggiornamento dell'importo della anticipazione già concessa avverrà previa immediata istruttoria da parte del Cassiere da effettuarsi sulla scorta del nuovo bilancio e su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, ritualmente approvati da parte dell'organo tutorio. In caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio il ^{derivante} ogni e qualunque esposizione dalle suddette concessioni. Su dette anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari al T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) più 0,375% (zero virgola trecento settantacinque per cento) segundone le variazioni, franco commissioni. Tali interessi, come sopra determinati, saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12 di cia-



scun anno. L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro
il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazio-
ni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati. Qualsia-
si spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a cari-
co dell'ente.

ART. 15

il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante
estratto dei c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto conto

secondo le "condizioni che regolano i conti correnti di corri-
spondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto e appro-
vato se entro sessanta giorni dalla data di spedizione non per-
verranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche
che e precise indicazioni in merito alle partite contestate.

chiusura annuale (31/12/ di ogni anno) il Cassiere trasmetterà
l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART. 16

Per quanto ^{non} contemplato dalle norme e modalità della presente
convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei re-
golamenti in vigore.

ART. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali
e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva
sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in
nome e per conto dell'Ente.

ART. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma, limitatamente all'operazione di mutuo, i diritti e gli obblighi del Tesoriere,

fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge. L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con

le relative scadenze aggiornando ogni qualvolta venga contratto

un nuovo mutuo. il Cassiere, ai sensi dell'art. 3 della legge 843/78, ha facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini di pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei

cinque giorni successivi.

ART. 19

il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale sarà

effettuato dal cassiere presso uno dei propri sportelli da riservare esclusivamente ai dipendenti dell'A.M.A.T. nel primo giorno di paga ed in quello lavorativo immediatamente successivo. L'Ente

comunicerà in tempo debito al cassiere il giorno di inizio del

pagamento delle competenze. Saranno all'uopo, redatti mandati cumulativi corredati di un elenco dei singoli beneficiari vistato in

ogni singola pagina da persona facultata come indicato all'Art.

4. I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei pro-

pri stipendi mediante accredito in c/c, accesi presso lo stesso

Cassiere, MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., o presso altri isti-

tuti. La valuta sarà quella del giorno di inizio del pagamento

delle competenze.

ART. 20. L'Ente si impegna ad operare con il Cassiere in tempo reale,

La valuta degli addebiti sarà riferita sempre al giorno dell'ef-

fettivo pagamento dei mandati, mentre per le riscossioni sarà

quella del giorno successivo non festivo per il Cassiere.

ART. 21. Il Cassiere si impegna ad avvisare l'Ente con collaudazione

Il cassiere si impegna, anche tramite apposita convenzione, a

garantire ai dipendenti dell'Ente, che ne facessero richiesta,

condizioni particolarmente favorevoli sui rapporti di conto cor-

rente bancario.

ART. 22. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente

convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti

della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui

cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, N° 634.

ART. 23

Il presente contratto, mentre vincola immediatamente il Cassiere

non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione del

consiglio di Amministrazione. Per l'esecuzione dello stesso, le

parti eleggono domicilio, quanto al Cassiere presso la Filiale di Taranto, Viale Magna Grecia 76/78 quanto all'Ente presso la sua sede di Taranto, Via Cesare Battisti, 657.

ART. 24

Il Cassiere si impegna ad offrire gratuitamente il servizio di PASCHIVIDEO (Remote Banking). Il suddetto servizio permette all'Ente di dialogare ed operare con il cassiere in tempo reale, in via telematica. I costi di allacciamento, di canone telefonico, e di supporti (modem) sono a carico dell'Ente.

ART. 25

Il Cassiere si impegna ad avviare con l'Ente una collaborazione finalizzata all'incasso delle somme versate dai rivenditori, autorizzati, di titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti).

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

FILIALE DI TARANTO

(Il direttore Angelo Barbarulo)

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto)

(Il direttore Generale Francesco Lucibello)

Adde

(1)

le riscossioni su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti.